**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DATA STORAGE SERVER FOR BIOIMAGE ANALYSIS FACILITY EUROBIOIMAGING DELL'ISTITUTO IEOS DI VIA P. CASTELLINO, CUI: F80054330586202300770, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, DALLA RICERCA ALL’IMPRESA, INVESTIMENTO 3.1, PROGETTO IR 0000023 SEE LIFE “Strengthening the Italian Infrastructure of Euro-Bioimaging”, CUP B53C22001810006 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” di cui al Decreto Direttoriale del MUR n. 3264 del 28/12/2021 -** **CUI F80054330586202300770 - CIG B4AF1801C4**

**TRA**

L’Istituto degli Endotipi in Oncologia, Metabolismo e Immunologia "G. Salvatore" (già Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale “G.Salvatore”) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Via Sergio Pansini, 5 Ed.19 Corpi Bassi Sud 80131 Napoli (NA), C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore F.F., Dr. Pietro Luigi Mauri , domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento della Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 202 del 23/12/2024 domicilio digitale PEC: protocollo.ieomi@pec.cnr.it (ovvero nelle more del perfezionamento degli adempimenti connessi al cambio di denominazione protocollo.ieos@pec.cnr.it)

E

L’operatore economico (completare) (in seguito “Contraente”), con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare), domicilio digitale PEC: …

**PREMESSO CHE:**

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. [COMPLETARE], l’Ente ha disposto di avviare una gara con procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (eventuale)suddivisa in più lotti, ai sensi dell’art. \_\_\_ del D.lgs. 36/2023(in seguito “Codice”) per l’affidamento della fornitura/servizi di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ovvero) del minor prezzo.

2)Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione (eventuale) del lotto nr.\_\_\_\_, CIG [COMPLETARE] in favore del Contraente, per l’importo contrattuale di € [COMPLETARE]oltre IVA.

3)Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia;

4)Con provvedimento [COMPLETARE] l’Ente ha disposto l’aggiudicazione, immediatamente efficace, (eventuale) del lotto nr.\_\_\_\_\_, inerente l’appalto di servizi/forniture di cui trattasi in favore del Contraente;

6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all’Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, il progetto di servizi/forniture nonchè gli ulteriori atti e documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, il progetto, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

# ART. 2 – OGGETTO

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a)Servizi [COMPLETARE]

b)Fornitura ed installazione [COMPLETARE]

c)(eventuale)Altri servizi connessi alla fornitura

2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel progetto di servizi/fornitura, negli ulteriori atti e documenti di gara, nonché nell’offerta del Contraente.

# ART. 3 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1)L’importo del contratto è di € XXX.XXX,XX (euro XXX) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2)L’importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3)L’importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

4) Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto all’art.12 del capitolato tecnico.

# ART. 4 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1)Il rapporto contrattuale è disciplinato dal presente contratto, dal progetto di servizi/fornitura, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, e:

* Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
* Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
* Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
* Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
* Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
* Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;
* (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
* Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
* Dal Regolamento di amministrazione contabilità e finanza, emanato con Provvedimento della Presidente n. 201 prot. n. 0507722 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore dal 1° gennaio 2025;
* Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
* Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l’art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “Do no significant harm”) nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
* Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

# ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE

1)La fornitura/I sevizi dovrà/anno essere consegnata/eseguiti *(eventuale, solo per le forniture)* e installata presso [COMPLETARE], entro [COMPLETARE] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, (*ovvero, nel caso in cui sia stata avviata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi del comma 9 dell’art.17 del codice dei contratti)* dalla data del [COMPLETARE], in cui è stato sottoscritto il verbale di avvio anticipato.

# ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l’importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’installazione/allo svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l’esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un’adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3)Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4)*(In caso di fornitura di attrezzature)* Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell’appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione dell’Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5)Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# ART. 7 – PENALI *(eventuale)* E PREMIO DI ACCELERAZIONE

In merito all’applicazione delle penali *(eventuale)* e del premio di accelerazione, si rimanda a quanto disposto all’art.5 del capitolato tecnico.

# ART. 8 – SUBAPPALTO

1)Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) …

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l’Ente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni in tema di subappalto contenute all’art.119 del codice dei contratti.

*(in alternativa, qualora l’O.E. abbia dichiarato nell’offerta di non voler ricorrere al subappalto, inserire i due punti successivi)*

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2)Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all’art. 119, comma 3, del Codice.

# ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) Conformemente a quanto riportato all’art.10 del capitolato tecnico, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice. L’infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

**ART. 10 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

1)Nei casi previsti dall’art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

**ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi per ciascuna delle attività di cui all’Art. 2 del presente contratto, secondo le modalità descritte all’art.11 del capitolato tecnico nonché nell’allegato II.14 al codice dei contratti, artt. 36, 37 e 38.

2)Durante le operazioni l’Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l’Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l’Ente applicherà le penali di cui all’Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l’emissione del Certificato di cui all’Art. 116 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L’esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati.*(Nel caso di forniture)* Tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

**ART. 12 – RESPONSABILITÀ**

1)Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all’Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell’Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

**ART. 13 – RECESSO**

1)Fermo restando quanto previsto dall’art. 123 del Codice e all’art.15 del capitolato tecnico, l’Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l’esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall’Art. 1464 c.c..

2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

# ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall’art. 122 del Codice e all’art.14 del capitolato tecnico, l’Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

# - Frode nella esecuzione del contratto;

# - Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

# - Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;

# - Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

# - Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l’esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

# 2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall’Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all’Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

# 3)Rimane ferma la facoltà da parte dell’Ente di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà riguardare soltanto l’entità del risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente procederà all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4)Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell’UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l’UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R..

**ART. 15 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1)Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (in seguito “DEC”) è individuato dall’Ente nella persona del Sig./Dr. XXXXXX.

2)Il Contraente ha individuato il Sig./Dr. XXXXXXX quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

**ART. 16 – FORZA MAGGIORE**

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’impedimento determinato dalla suddetta causa.

# ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

# ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell’art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l’Ente fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

# ART. 19 – SPESE ED ONERI FISCALI

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2)Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto all’imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell’art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, del Codice.

3)Le spese di registrazione, in caso d’uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

|  |  |
| --- | --- |
| Il Contraente | L’Ente |
| Il legale rappresentante | Il Direttore |
| (Nome e COGNOME) | (xxxxx) |